



COMUNE DI PALMA CAMPANIA
PROVINCIA DI NAPOLI
Via Municipio, 74 – tel. 081/8207411 - fax 081/8246065

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI
AI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N°35. DEL 03/11/2008

Articolo 1 - “Generalità e ambito di applicazione”

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le procedure per l'applicazione delle sanzioni alle violazioni a norme di regolamenti ed ordinanze comunali.
2. Il Consiglio comunale approva i regolamenti di polizia locale che possono contenere norme di comportamento e relative sanzioni amministrative.
3. Il Sindaco o chi lo sostituisce adotta le ordinanze ordinarie in materia di polizia locale che possono contenere norme di comportamento e relative sanzioni amministrative.
4. Le sanzioni amministrative per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali possono essere:
 - a) il pagamento di una somma di denaro;
 - b) la confisca amministrativa;
 - c) la rimozione delle opere abusive;
 - d) il ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 2 - “Violazioni ai regolamenti ed ordinanze comunali”

- 1) Le sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali, escluse quelle emesse per gli abusi edilizi già regolate dal D.P.R. 380/2001, consistono nel pagamento di una somma di denaro non inferiore ad € 51,65 e non superiore a € 516,50 da commisurarsi in relazione alla gravità dei fatti
- 2) Fermo restando il rispetto della normativa generale in materia, gli importi stabiliti dal presente articolo potranno essere oggetto, ogni due anni, di eventuali adeguamenti da approvarsi con deliberazione della Giunta comunale.
- 3) Le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco o da chi lo sostituisce e le relative violazioni sono punite ai sensi dell'art. 650 c.p..

Articolo 3- “Accertamento delle violazioni e gestione del relativo procedimento sanzionatorio”

1. All'accertamento delle violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali procedono gli operatori del Comando di Polizia Municipale.
2. Possono altresì procedere all'accertamento delle violazioni gli altri soggetti indicati nell'art. 13 della legge 24/11/81, n. 689.
3. Le funzioni inerenti all'istruzione del procedimento sanzionatorio amministrativo sono attribuite al settore di competenza in relazione ai procedimenti assegnati.

Articolo 4 - “Sequestro e confisca”

1. È sempre disposto il sequestro delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione nei casi in cui è prevista la confisca obbligatoria.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 24/11/81, n. 689, si potrà altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

Articolo 5 - “Pagamento in misura ridotta”

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. Il pagamento in misura ridotta non è ammesso se non risulta provato che gli obbligati hanno provveduto alla rimozione delle opere abusive o al ripristino dello stato dei luoghi.
3. L'importo delle spese di procedimento sono stabiliti con deliberazione della Giunta comunale in relazione ai costi sostenuti dall'ufficio e potranno essere oggetto di eventuali successivi adeguamenti.

Articolo 6 - “Ricorsi”

1. Entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il responsabile della violazione può far pervenire al comune scritti difensivi e documenti e/o chiedere di essere sentito personalmente.
2. Le funzioni inerenti all'istruzione del procedimento sanzionatorio amministrativo sono attribuite al settore di competenza in relazione ai procedimenti assegnati.
3. Sia nell'ipotesi di produzione di scritti difensivi e documenti, che in quella di audizione personale, l'ufficio competente provvederà ad attivare le procedure finalizzate all'acquisizione di tutti gli elementi utili per la valutazione secondo i criteri fissati dall'articolo 11 della legge 24/11/81 n. 689, anche mediante richiesta di controdeduzioni scritte all'agente accertatore.
4. Il pagamento in misura ridotta renderà improcedibile l'eventuale ricorso.

Articolo 7 - “Ordinanza-ingiunzione”

1. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento, ovvero di archiviazione degli atti del procedimento sanzionatorio, è adottata dal responsabile del settore competente in relazione ai procedimenti assegnati.
2. Con l'ordinanza-ingiunzione di pagamento devono essere altresì applicate le eventuali sanzioni accessorie della confisca amministrativa, e, qualora gli obbligati non vi abbiano provveduto, della rimozione delle opere abusive e del ripristino dello stato dei luoghi, fissando un congruo termine per l'adempimento.
3. In caso gli obbligati non dovessero ottemperare alla rimozione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi, si potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati.

Articolo 8- “Riscossione forzata – iscrizione a ruolo – provvedimento di sgravio”

1. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni per il pagamento fissato nell'ordinanza-ingiunzione, salvo che sia stato proposto ricorso o che il giudice abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento, dovrà procedersi alla riscossione delle somme dovute secondo quanto disposto dall'art. 27 della legge 24/11/81, n. 689, previa verifica della regolarità formale dell'ordinanza-ingiunzione e della sua notificazione agli interessati.
2. La procedura per la riscossione forzata delle somme dovute è disciplinata dalle norme in materia di riscossione dei ruoli.

3. Nel corso della procedura esecutiva possono essere proposte opposizioni nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale esclusivamente in ordine a:

- a) omessa o irregolare notificazione dell'ordinanza-ingiunzione dalla quale consegue l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo;
- b) errore materiale nell'iscrizione a ruolo, che deve consistere in un fatto specifico e concreto, mai in un apprezzamento;
- c) erronea duplicazione nell'iscrizione a ruolo;
- d) inesistenza totale o parziale dell'obbligazione pecuniaria, allorchè sia stato iscritto a ruolo un soggetto diverso da quello risultante dall'ordinanza-ingiunzione.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ufficio dovrà effettuare i necessari accertamenti e qualora i motivi del ricorso siano riconosciuti fondati dovrà predisporre, previa tempestiva sospensione dell'esecuzione, il provvedimento di sgravio dei ruoli per la somma non dovuta, autorizzando l'esattore a non procedere alla riscossione della somma sgravata.

5. Qualora il provvedimento di sgravio intervenga dopo il pagamento della somma riconosciuta non dovuta, il predetto provvedimento dovrà contenere altresì l'autorizzazione al rimborso.

Articolo 9 - "Destinatario dei proventi per violazione ai regolamenti e ordinanze comunali"

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme contenute in regolamenti e nelle ordinanze comunali spettano al comune.

2. Quando alla riscossione delle sanzioni suddette provvedano uffici non comunali, questi dovranno trasferire al Comune le somme riscosse mediante versamento delle medesime alla Tesoreria Comunale.

Articolo 10 - "Norme finali"

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, sarà applicabile la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente regolamento, sono fatte salve le disposizioni emanate con i regolamenti e le ordinanze comunali attualmente in vigore.